



**COMUNE DI CORTENO GOLGI**  
Provincia di Brescia

N. REGISTRO GENERALE **110**

IN DATA **05.07.2022**

**AREA SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

**DETERMINAZIONE**

**OGGETTO: Riserva Naturale Valli di S. Antonio - Affidamento incarico di redazione aggiornamento e revisione del Piano di Gestione della Riserva Naturale al Centro Tecnico Naturalistico STP SRL (C.F. e P. IVA 03854550138) con sede in Corso XXV Aprile 87, 22036 Erba (CO). CIG: ZB737060BB.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 23 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 23 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato definito il P.E.G. ai sensi dell'art.169 del D.lgs. n. 267/2000 e i relativi obiettivi;
- con decreto sindacale n. 91 in data 03 gennaio 2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Area del Comune di Corteno Golgi per l'anno 2022;

**PREMESSO** altresì che:

- il Consiglio Comunale di Corteno Golgi, con deliberazione del n. 16 del 27 marzo 1982, promuoveva, ai sensi della L.R. n. 58 del 17 dicembre 1973, l'istituzione di una Riserva Naturale locale ubicata in località "Valli di S. Antonio" in Corteno Golgi;
- ai sensi della L.R. n. 58 del 17 dicembre 1973 Regione Lombardia, con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. III/1175 del 05 maggio 1983, approvava l'istituzione della Riserva naturale locale "Valli di S. Antonio", stabilendone le tutele delle aree interessate (divieti) ed individuando il Comune di Corteno Golgi quale gestore della suddetta riserva;
- in data 30/11/1983, Regione Lombardia, in attuazione e nel rispetto della Legge quadro nazionale sulle aree protette n. 394 del 1991, approvava la L.R. n. 86 disciplinante il "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", la quale espressamente all'art. 42 abrogava la L.R. n. 58 del 17 dicembre 1973;
- a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 86 del 30 novembre 1983, la Riserva naturale locale "Valli di S. Antonio" ai sensi dell'art. 36, comma 1, della suddetta L.R. 86/83 veniva formalmente riconosciuta, in considerazione della sua costituzione già approvata con deliberazione del Consiglio Regionale della

Lombardia n. III/1175 del 05 maggio 1983, e veniva classificata come Riserva Naturale di interesse regionale;

- ai sensi degli artt. 36, comma 2, 12 ed 11 della L.R. 86/83, Regione Lombardia conseguentemente provvedeva, con deliberazione del Consiglio Regionale n. III/1902 del 05 febbraio 1985, a classificare la Riserva Naturale di "parziale di interesse paesistico", a definirne le finalità, a stabilirne la delimitazione, ad affidarne la gestione al Comune, a dettare gli indirizzi al fine dell'adozione da parte del Comune del piano di gestione della Riserva Naturale da sottoporre ad approvazione di R.L. (approvazione definitiva del piano stesso di competenza, ai sensi della L.R. 86/83, di Regione Lombardia con apposita deliberazione di Giunta Regionale) a stabilirne i divieti e le limitazione delle attività antropiche al suo interno, nonché le forme di sostegno finanziario a favore del Comune gestore;
- la L.R. 86/83 all'art. 11, commi 1, lett. c), 3 e 4 esattamente definisce e stabilisce:  
**comma 1, lett. c).** *riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche - quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica - nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano di cui al [successivo art. 14](#).*  
**comma 3.** *Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.*  
**comma 4.** *Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane purché compatibili o rese compatibili con le finalità dell'area.*

**RICORDATO**, inoltre, che successivamente nel tempo è stato istituito sul territorio di Corteno Golgi il Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) "Valli di S. Antonio" (Allegato B "Elenco dei Siti Natura 2000 della Regione Lombardia", di cui alla D.G.R. 18 luglio 2007 n. 8/5119 - cod. Natura 2000: IT2070017), trasformato successivamente in Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.), su di una area ben più vasta rispetto a quella della Riserva Naturale, e del quale il Comune di Corteno Golgi è stato altresì individuato quale Ente gestore;

**DATO ATTO** di quanto premesso e **CONSIDERATO** che Regione Lombardia, con deliberazione di GR n. 4/53282 in data 21/03/1990, su proposta dell'ente gestore Comune di Corteno Golgi, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 86/83 ha approvato al punto 1 del deliberato il Piano di gestione della Riserva Naturale "Valli di S. Antonio" costituito da tutti i suoi elaborati (tra i quali Allegato B - Relazione di piano ed Allegato D - Norme di attuazione), al punto 2 del deliberato di stabilire che il piano è soggetto a verifica con scadenza decennale, al punto 3 del deliberato di stabilire di avviare, con successivo provvedimento, la procedura per la modifica della delimitazione della riserva naturale.

In particolare nota sottolineare, al fine della migliore comprensione delle odierne scelte comunali, quanto stabilito da Regione Lombardia negli allegati approvati con propria deliberazione di GR n. 4/53282 in data 21/03/1990:

- nell'Allegato B - Relazione di Piano, Art. 1 - Premessa metodologica: *Le due valli che ne costituiscono il territorio, infatti, rappresentano un ambiente estremamente significativo nel contesto alpino, essendo caratterizzate dagli aspetti morfologici, vegetazionali e paesaggistici in senso più lato, tipici delle strette convalli centroalpine poste tra i 1000 e i 1500 metri di quota. A differenza delle altre riserve naturali istituite in Lombardia a seguito della L.R. 86/83, non si riscontrano invece singolarità morfologiche, floristiche o faunistiche, né endemismi di sorta che rendano il sito un "unicum" la cui protezione sia indispensabile pena la perdita di reperti naturalistici non altrimenti rinvenibili. La singolarità del sito sta, invece, nella compiutezza di un paesaggio caratteristico, dove l'opera della natura e la presenza dell'uomo sono tutt'oggi ancora integrate fra loro, ad un punto di equilibrio tale che - senza guida opportuna - si corre il rischio di precipitare o verso la mercificazione del paesaggio o viceversa, in caso di abbandono, verso il degrado fisico (va ricordato, infatti, che del paesaggio fanno parte boschi costantemente governati dall'uomo, pascoli annualmente percorsi dal bestiame, nuclei abitati in permanenza o temporaneamente). L'obiettivo del Piano è stato quindi quello di "fotografare" questa realtà di integrazione uomo-natura, individuarne il rispettivo grado di "penetrazione", e dettare delle semplici regole che mantengano l'attuale equilibrio e migliorino, ove necessario, le condizioni che presentano qualche "smagliatura", attuale e potenziale, nella trama del paesaggio.*
- nell'Allegato B - Relazione di Piano, Art. 4 - I confini: *Nella fase di estensione del Piano, è emerso come problema prioritario quello della definizione dei confini, sia allo scopo di avere la certezza dei limiti entro cui il territorio è sottoposto a tutela, sia per le necessarie opere di tabellazione. Infatti i confini definiti in*

sede di atto istitutivo della Riserva sono risultati estremamente approssimativi ed in alcun modo riscontrabili sul terreno. Pertanto, si è dovuto dedicare ampio spazio, nell'allegato alla normativa di attuazione con riferimento all'art. 2, sulla puntuale descrizione di detti confini, che necessariamente si discosteranno da quelli originariamente individuati pur non rappresentandone una sostanziale modifica. Viceversa, viene **proposta** in questa sede l'inclusione di alcune zone già esterne alla Riserva, ai fini di una più coerente gestione del territorio ad essa relativo, nonché una modifica del regime vincolistico di un primo tratto della valle, declassando tale settore a "zona di rispetto" della Riserva: ciò per ovviare ad una evidente disfunzione iniziale consistente nell'impossibilità di accedere al nucleo permanentemente abitato di s. Antonio stanti i divieti vigenti entro il perimetro della Riserva stessa ... omissis ...

- nell'Allegato B – Relazione di Piano, Art. 5 – Azzonamenti e divieti: **Elemento significativo del Piano è l'individuazione di settori corrispondenti a diversi livelli di fruizione della Riserva: a partire dal settore introduttivo "A" (di cui si propone la declassazione a "zona di rispetto"), al settore centrale "B" comprendente la totalità dei nuclei abitati ed in cui, pur prevalendo la tutela paesistica come finalità comune all'intera Riserva, viene garantita l'incolumità degli insediamenti umani in caso di conflitto con la naturale evoluzione dei fattori fisici, fino al settore più interno "C", dove il paesaggio naturale deve essere lasciato alla sua naturale evoluzione. Le norme attuative (art. 4) specificano le particolarità di fruizione dei diversi settori. Le norme prevedono inoltre tutti quei divieti e limitazioni che consentono di perseguire le finalità della Riserva secondo le ottiche fin qui descritte, a partire dalle inderogabili indicazioni già presenti nell'atto istitutivo della Riserva stessa. La recessione del settore più esterno a "zona di rispetto" consentirà l'eventuale installazione di manufatti di pubblica utilità ... omissis ...**
- nell'Allegato D – Norme di attuazione, Art. 2 – Confini: **I confini della Riserva, determinati in prima approssimazione con l'allegato cartografico alla deliberazione del C.R. n. 1902 del 5 febbraio 1985, sono individuati puntualmente nella tav. 9 del Piano e sono descritti nell'allegato alle presenti norme. Ai sensi del punto d) del capo V della deliberazione del C.R. n. 1902/1985, il piano contiene una proposta di ridefinizione dei confini della Riserva al fine di renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive. Tali nuovi confini, individuati con apposita simbologia nella tav. 9 del piano, sono definiti con i seguenti criteri: 1. – Riduzione del perimetro della Riserva e individuazione di "zona di rispetto" della Riserva: - L'intero settore della Valle di S. Antonio, a partire dalla confluenza fra i due rami Campovecchio e Brandet, e per tutto il tratto a valle di essa, denominato in planimetria di Piano come "settore A", viene stralciato dal perimetro della Riserva propriamente detta e viene individuato come "zona di rispetto della Riserva". 2. – Ampliamenti del perimetro della Riserva e della zona di rispetto ... omissis ... Le presenti norme di attuazione si applicano entro i confini come definiti nella descrizione allegata alle presenti norme, fino all'approvazione dei nuovi confini secondo le procedure previste dalla Legge.**
- nell'Allegato D – Norme di attuazione, Art. 10 – Varianti al piano e sua revisione: **Alle presenti norme ed alle indicazioni contenute nella tav. 9 di piano possono essere apportate, con le procedure di Legge, le varianti o gli aggiornamenti che si renderanno necessari. L'Ente gestore procede comunque alla revisione del piano con scadenza almeno decennale.**

**RICHIAMATI**, anche, gli artt. 4 (norme di zona), 5 (norme generali di tutela floro-faunistica), 6 (norme generali per la fruizione pubblica della Riserva), 7 (norme edilizie), 8 (divieti), 9 (divieti relativi alla zona di rispetto della riserva) e l'allegato (descrizione dei confini) alle norme di attuazione del piano, Allegato D alla deliberazione di GR n. 4/53282 in data 21/03/1990;

**DATO ATTO** che, ai sensi della dell'art. 14, commi 4-ter e 4-quater, della L.R. 86/83:

**4 ter.** *L'ente gestore della riserva effettua una verifica triennale sull'attuazione del piano, all'esito della quale invia una relazione alla Giunta regionale, che, tenuto conto degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e delle disposizioni di legge in materia, provvede a dare riscontro all'ente gestore sulle scelte operate in attuazione del piano. La verifica è effettuata dall'ente gestore, anche riguardo ai contenuti del piano di cui al [comma 1](#), entro sei mesi dalla scadenza del termine triennale di cui al primo periodo. In prima applicazione la verifica di cui al presente comma è effettuata rispetto ai piani di gestione approvati da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2016'; per i piani di gestione approvati, alla stessa data, da un numero di anni inferiore a due, la verifica è effettuata tre anni dopo la relativa approvazione.*

**4 quater.** *L'ente gestore elabora un nuovo piano, da approvare ai sensi dell'[articolo 14 bis](#), in caso di mutate*

*condizioni ambientali che determinano cambiamenti significativi nel territorio della riserva. Negli altri casi in cui si rende necessario procedere ad un aggiornamento, l'ente gestore provvede alla predisposizione di una variante di piano, da approvare ai sensi dell'[articolo 14 bis](#).*

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 24.07.2020, mediante la quale si esprimeva la volontà politica, per le motivazioni di interesse generale espresse in tale atto, di intraprendere, ai sensi della L.R. 86/83, l'iter di aggiornamento e revisione del Piano di Gestione della Riserva Naturale di "S. Antonio" e la realizzazione del suo nuovo confinamento ed azionamento interno, già previsto ed auspicato dalla documentazione disciplinante la Riserva, premessa nel presente atto;
- la lettera di Regione Lombardia, DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, nostro prot. n. 3743 in data 28/05/2021, mediante la quale, ai sensi dell'art. 14, comma 4-ter, della L.R. n. 86/83, ricordava agli enti gestori di riserve naturali in Regione Lombardia, la necessità di dare avvio alla verifica triennale sullo stato di attuazione dei piani delle riserve naturali vigenti, chiedendo la compilazione di una apposita scheda, accompagnata dalla redazione di una relazione nella quale l'ente gestore fornisce una valutazione riepilogativa dello stato di attuazione del piano, traendo le proprie conclusioni circa la sua validità, l'eventuale necessità di un aggiornamento o di una totale rielaborazione, nel caso il piano non risponda più alle mutate condizioni ambientali/sociali della riserva;
- la lettera a firma del Sindaco di Corteno Golgi inviata a Regione Lombardia, DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, nostro prot. n. 5108 in data 17/07/2021, mediante la quale si ravvisava la necessità di aggiornamento e revisione del Piano di Gestione della Riserva Naturale di "S. Antonio" e la realizzazione del suo nuovo confinamento ed azionamento interno, già previsto ed auspicato dalla documentazione disciplinante la Riserva, premessa nel presente atto
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 17.06.2022, mediante la quale, stante la necessità di attivare, ai sensi della L.R. 86/83, l'iter di aggiornamento e revisione del Piano di Gestione della Riserva Naturale di "S. Antonio", si autorizzava l'affidamento ad un soggetto esterno, competente in ambito tecnico-ambientale, dell'incarico di predisposizione di uno studio di variante al piano di gestione della suddetta Riserva, dando conseguente direttiva al competente responsabile di area di affidare formalmente tale incarico ed impegnare le somme necessarie;

**CONSTATATA**, pertanto, la necessità di procedere quanto prima all'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico di predisporre la variante del piano di gestione;

**DATO ATTO** che a seguito di consultazioni informali di mercato, è emersa la disponibilità da parte dell'operatore economico Centro Tecnico Naturalistico STP SRL con sede in Corso XXV Aprile 87, 22036 Erba (CO) (C.F. e P.IVA 03854550138), soggetto specializzato nella materia, ad effettuare tale servizio, secondo uno schema di disciplinare contenente l'indicazione delle attività da svolgere e relativi costi;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che per servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, aumentato a Euro 139.000,00 dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, è consentito l'affidamento diretto;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/01 sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**SOTTOLINEATO** che ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è essenziale procedere con una determinazione a contrarre, che nel presente caso equivale anche ad affidamento, mediante la quale è necessario:

- determinare l'oggetto dell'affidamento, consistente nell'aggiornamento e revisione del Piano di Gestione della Riserva Naturale di "S. Antonio" e la realizzazione del suo nuovo confinamento ed azionamento interno, per un importo pari ad Euro 15.000,00 oltre cassa EPAP e IVA di legge, con affidamento diretto alla ditta Centro Tecnico Naturalistico STP SRL in quanto soggetto specializzato nella materia;
- individuare gli elementi essenziali del contratto, ben evidenziati nell'allegato disciplinare del servizio;

**DATO ATTO** che al fine della formalizzazione dell'incarico in oggetto si è proceduto, ai sensi di legge, mediante la piattaforma di e-procurement denominata SINTEL e gestita dalla società ARIA SPA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, società interamente partecipata da Regione Lombardia);

**VISTO** il report della procedura SINTEL n. 156623770, dalla quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica, la regolarità dell'offerta presentata dall'operatore economico Centro Tecnico Naturalistico STP SRL e che l'importo complessivo accettato per il servizio è pari ad Euro 15.000,00 oltre Cassa EPAP 4% e IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 19.032,00;

**DATO ATTO** delle dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico Centro Tecnico Naturalistico STP SRL tramite procedura SINTEL con le quali si attesta il possesso dei requisiti morali stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici al fine di poter contrattare e conseguentemente lavorare con una P.A.;

**VISTO** il documento unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) Prot. n. INAIL\_32745243 con scadenza validità 25.08.2022 con il quale si dichiara che il soggetto affidatario risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

**RITENUTO** che nulla osta all'affidamento della fornitura all'operatore economico suddetto;

**ACCERTATA** la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

**RITENUTO** pertanto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

**VISTO** il vigente regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune a norma dell'articolo 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18 gennaio 2014;

**VISTI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 18.05.2016 e s.m.i.;

**ACCERTATA** la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

**DATO ATTO** del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del

Regolamento comunale sui controlli interni, il parere di regolarità contabile;

## D E T E R M I N A

- 1 - di approvare la procedura SINTEL n. 156623770 dalla quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica e la regolarità dell'offerta presentata dall'operatore economico Centro Tecnico Naturalistico STP SRL con sede in Corso XXV Aprile 87, 22036 Erba (CO) (C.F. e P.IVA 03854550138) per un importo pari ad Euro 15.000,00 oltre Cassa EPAP 4% e IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 19.032,00;
- 2 - di affidare all'operatore economico Centro Tecnico Naturalistico STP SRL con sede in Corso XXV Aprile 87, 22036 Erba (CO) (C.F. e P.IVA 03854550138) l'incarico di predisposizione di una proposta di aggiornamento del Piano di Gestione della Riserva Naturale per un importo pari ad Euro 15.000,00 oltre Cassa EPAP 4% e IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 19.032,00;
- 3 - di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022				
<b>Cap.</b>	3262	<b>PdC finanz.</b>	2.03.03.03.999	<b>CIG</b>	ZB737060BB
<b>Importo</b>	€ 19.032,00	<b>Creditore</b>	Centro Tecnico Naturalistico STP SRL		
<b>P.I.</b>	03854550138	<b>Indirizzo</b>	Corso XXV Aprile 87		
<b>C.F.</b>	03854550138		22036 – Erba (CO)		

- 4 - di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che i pagamenti derivanti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5 - di dare atto che alla liquidazione della somma come sopra impegnata provvederà, nei limiti dell'impegno assunto, il competente Ufficio di Ragioneria ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- 6 - di approvare l'allegato apposito disciplinare relativo all'incarico affidato, che verrà sottoscritto tra le parti;
- 7 - di rendere nota l'esistenza del vigente regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato a norma dell'articolo 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18 gennaio 2014, pubblicato sul sito internet istituzionale, da cui è possibile scaricare il documento ufficiale;
- 8 - di prevedere, in caso di violazione del citato codice, la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto;
- 9 - di dare atto che il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità tecnico-contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- 10 - di trasmettere la presente determinazione:
  - al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
  - all'operatore economico incaricato;
  - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e per l'archiviazione;

**11** -di precisare che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 05-07-2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Armanaschi dott. Renato)



X Il Responsabile dell'Area  
(Ausiliari dott. Matteo)  
**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA**  
(Dr. Renato Armanaschi)

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta, ai sensi degli art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
<u>394</u>	€ 19.032,00	3262	//	2022

Data 14-09-2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Armanaschi dott. Renato)



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva dal giorno 14 SET. 2022, viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo dell'Ente.

Data 14 SET. 2022



Il Segretario Comunale  
(Ausiliari dott. Matteo)

